

**PROCEDURA DI ACCOMPAGNAMENTO E ACCOGLIENZA DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI CHE TRASCORRONO UN PERIODO DI STUDI ALL'ESTERO .**

DELIBERA N. 113 del CONSIGLIO di ISTITUTO del 14 FEBBRAIO 2023

**Delibera permanente fino a nuova revisione**

*Normativa vigente: nota prot. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerche – Dipartimento per l'Istruzione 10 aprile 2013*

**PREMESSA**

A livello ordinamentale le esperienze di studio e formazione all'estero degli studenti vengono considerate parte integrante dei percorsi di formazione e istruzione. I soggiorni individuali di studio possono realizzarsi a seguito di programmi tra scuole italiane e straniere ovvero sulla base di iniziative di singoli alunni. Le esperienze di studio compiute all'estero da alunni italiani delle scuole secondarie di 2° grado, attraverso i soggiorni individuali, sono valide per la riammissione nella scuola di provenienza e sono valutate, ai fini degli scrutini, sulla base della loro coerenza con gli obiettivi didattici previsti dai programmi di studio italiani. Al fine di assicurare un proficuo curriculum scolastico agli studenti che scelgono di trascorrere un periodo di studio all'estero, di garantire che l'arricchimento personale e culturale del soggiorno non sia accompagnato da troppe lacune e di uniformare il trattamento degli stessi da parte dei Consigli di classe all'interno del nostro Liceo si forniscono le seguenti regole:

**Lo studente che intende trascorrere un periodo di studio all'estero deve:**

- Informare innanzitutto il Consiglio di classe, tramite il coordinatore, dell'intenzione di trascorrere un periodo di studio all'estero, specificandone durata e destinazione;
- Richiedere al Consiglio di classe, tramite il coordinatore, un parere preliminare, non vincolante, sull'opportunità di tale iniziativa. E' responsabilità dello studente e della sua famiglia tenere o meno in considerazione il parere del Consiglio di classe;
- Assolvere l'eventuale debito formativo prima della partenza, come da calendario fissato dal Collegio dei docenti. Il mancato assolvimento del debito comporta la non ammissione alla classe successiva;
- Iscrivere regolarmente alla classe che non frequenterà in Italia;
- Impegnarsi a scegliere all'estero, nei limiti del possibile, i corsi più coerenti con i programmi della classe italiana cui è iscritto;
- Fornire al Liceo Manzoni un documento attestante la regolare iscrizione e la frequenza presso la scuola straniera;
- Durante il periodo all'estero, impegnarsi a mantenere i contatti con il docente Coordinatore, informandolo sull'andamento dell'esperienza e sui programmi di studio;
- Presentare al rientro un attestato di frequenza della scuola estera con il Piano di Studi seguito e con il documento di valutazione finale della stessa. Questa documentazione deve essere tradotta dal Consolato italiano del paese di provenienza, qualora non fosse redatta in una delle lingue insegnate al Liceo Manzoni;

- Presentare al rientro eventuale documentazione che certifichi attività svolte all'estero (pratica sportiva, certificazioni di competenze linguistiche o informatiche ecc.);
- Impegnarsi a frequentare, qualora i tempi lo permettano, i corsi di recupero estivi organizzati dalla scuola.
- Impegnarsi ad acquisire le competenze minime necessarie all'accesso alla classe successiva, come previste dai programmi essenziali che verranno forniti e che saranno verificati e valutati attraverso prove scritte e/o orali somministrate dai docenti delle discipline interessate nei primi mesi dell'anno successivo al rientro, e comunque entro la metà di dicembre. Questa procedura determinerà la definizione e la conseguente attribuzione del credito scolastico in sede di scrutinio del primo periodo

N.B.: per lo studente che rientra dall'estero entro il mese di gennaio non sono previsti momenti di accertamento delle discipline.

#### **La scuola si impegna a:**

- Esprimere un parere sull'opportunità della frequenza di un periodo di studio all'estero. Tale parere verrà espresso e verbalizzato dal Consiglio di classe, tenendo conto dell'andamento scolastico dello studente, del grado di maturazione e di autonomia dimostrati nel più recente percorso scolastico e delle eventuali difficoltà di reinserimento;
- Deliberare in sede di Consiglio di classe, entro la fine di marzo, le discipline, in numero non superiore a quattro, che saranno oggetto di valutazione per l'attribuzione del credito scolastico e i relativi contenuti minimi (non più di due argomenti per ciascuna disciplina);
- Accompagnare lo studente durante il suo soggiorno all'estero mantenendo i contatti e rendendosi disponibile a fornire eventuali indicazioni;
- Verificare la documentazione degli studi frequentati all'estero presentata dallo studente al suo rientro tramite il coordinatore e verbalizzare l'ammissione alla classe successiva nelle riunioni di Consiglio di classe previste a fine agosto
- Verificare i contenuti assegnati allo studente dal Consiglio di classe, attraverso prove scritte e/o orali, entro metà dicembre dell'anno di rientro, all'interno delle ore curricolari delle discipline interessate ovvero non oggetto di studio all'estero fino ad un massimo di quattro di quelle assegnate dal Consiglio di classe. Il calcolo del credito scolastico relativo al periodo di mobilità sarà attribuito in sede di scrutinio del 1° periodo sulla base della media aritmetica risultante tra la media dei voti della scuola frequentata all'estero e la media dei voti accertati tramite le suddette prove. In quella sede verrà formalizzata anche la pagella di conclusione del 4° anno
- Qualora si determinasse la necessità per esigenze logistiche o per obblighi richiesti da Enti Universitari di produrre una pagella entro l'avvio dell'anno scolastico della quinta, il consiglio di classe provvederà ad espletare le operazioni di cui sopra ( prove integrative e attribuzione del credito ) in tempo utile prima dell'avvio dell'anno scolastico.
- Attribuire le ore di Attività PCTO. In relazione alle competenze trasversali maturate durante il periodo all'estero saranno riconosciute fino a 40 ore per esperienze annuali; fino a 20 ore per un periodo di durata inferiore.